

**COMUNE DI BIANDRATE**  
Provincia di Novara

**Servizi amministrativi**

ORIGINALE  
 COPIA

**Determinazione n. 72 in data 11/10/2012**

**OGGETTO: REVOCA ATTI DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2012 – 31 AGOSTO 2017.**  
**CIG: 4093584461**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Decreto di nomina del Sindaco n. 2679 del 12.06.2012)

**PREMESSO**

- che, il Comune di Biandrate ha avviato i lavori di realizzazione della “cittadella degli studi”, sita in Via Roma n. 65;
- che era intenzione dell’amministrazione trasferire le attività scolastiche e il servizio mensa presso il nuovo plesso, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013;

**RILEVATO** che, in vista della conclusione dei lavori suddetti e della scadenza dell’appalto relativo al servizio mensa-periodo settembre 2010/giugno 2012-,con deliberazione n.10 in data 27.03.2012, il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale manifestava la volontà di cambiare modulo organizzativo del servizio di ristorazione scolastica e di procedere attraverso l’istituto della concessione di servizi, ai sensi dell’art 30 del D. Lgs 163/2006, con preparazione dei pasti presso il centro cottura sito presso la predetta cittadella in corso di realizzazione;

**RILEVATO**, altresì, che, in esecuzione della suddetta deliberazione, il responsabile dei servizi amministrativi adottava

- la determinazione n. 26 in data 27.03.2012 avente ad oggetto: *“Determinazione a contrarre ai sensi art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica. Periodo 1° settembre 2012-31 agosto 2017” (anni scolastici 2012/2013-2013/2014-2014/2015-2015/2016-2016/2017). Procedura ad evidenza pubblica. Approvazione degli atti di gara. CIG: 4093584461”;*
- la determinazione n. 33 in data 30.04.2012 avente ad oggetto: *“ Procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica. Periodo 1° settembre 2012 - 31 agosto 2017 ”(anni scolastici 2012/2013-2013/2014-2014/2015-2015/2016-2016/2017). Nomina della Commissione giudicatrice”*

**DATO ATTO** che:

- il bando di gara, il capitolato speciale, corredati dai rispettivi allegati sono stati pubblicati in data 28/03/2012 all’albo pretorio on line del Comune (*n. 121 registro delle pubblicazioni*);
- il termine fissato per la presentazione delle offerte era il giorno 27.04.2012 entro le ore 12,00;

**RICHIAMATO** il verbale n. 1 adottato dalla Commissione Giudicatrice in data 02.05.2012 ad oggetto: *“Insediamento Commissione – Presa d’atto partecipanti alla gara e verifica incompatibilità commissari – Apertura plichi – Apertura busta n. 1 ed ammissione concorrenti”;*

**DATO ATTO:**

- che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte sono pervenute al protocollo del Comune numero quattro offerte;
- che la Commissione Giudicatrice in data 02.05.2012 ha proceduto all'apertura della busta n. 1 contenente la documentazione amministrativa per l'ammissione alla gara ed ha ammesso alla medesima tutte e quattro le offerte pervenute;

**DATO ATTO** che in data 6-7 maggio 2012 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;

**DATO ATTO** che, successivamente all'insediamento, la nuova amministrazione ha preso in esame la situazione complessiva dell'ente, in ordine alla programmazione dei lavori pubblici e dei servizi;

**RICHIAMATA** a tal fine la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 in data 12.06.2012 ad oggetto *"Sospensione operazioni di trasferimento attività scolastiche presso nuova Cittadella degli Studi"* alla quale si fa espresso rinvio;

**DATO ATTO:**

- che il punto 4) della premessa della succitata deliberazione recita testualmente:  
*"Considerato che, a seguito dell'esame della documentazione agli atti e di diversi sopralluoghi effettuati presso il cantiere della cittadella, si è rilevato che il trasferimento di tutte le attività scolastiche presso il nuovo centro realizzato a seguito della conversione dell'ex cantiere dell'alta velocità, presenta molti aspetti critici, in considerazione dello stato di avanzamento dei lavori, al punto da considerare difficilmente realizzabile la regolare esecuzione dei lavori in tempo utile per garantire l'avvio delle attività scolastiche a partire dal mese di settembre 2012"*
- che il punto 2) del dispositivo della succitata deliberazione recita testualmente:  
*"di sospendere, in conseguenza delle scelte programmatiche indicate al punto precedente, le procedure di gara ad evidenza pubblica relative alla concessione del servizio di ristorazione scolastica in corso di svolgimento, dandone comunicazione alla ditte concorrenti";*
- che con raccomandate a.r. prot. 2853/2854/2855/2856 in data 20.06.2012 è stata comunicata alle ditte ammesse alla gara la sospensione delle operazioni di gara;

**VISTA** la relazione redatta dal responsabile del servizio Tecnico prot. n.ro 4370 in data 26.09.2012 ad oggetto: *"Situazione stato di fatto dei locali da adibire a mensa scolastica presso il complesso Cittadella degli studi"* dalla quale si evince che allo stato attuale il locale mensa non è idoneo all'esercizio dell'attività del servizio e che occorre dar corso ad ulteriori opere di adeguamento igienico e tecnologico, nonché procedere all'ottenimento del parere favorevole definitivo da parte dei Servizi Sian dell'ASL di Novara e del C.P.I. da parte dei Vigili del Fuoco;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 in data 28/09/2012 ad oggetto *"Revoca atti di gara per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica periodo 1° settembre 2012 – 31 agosto 2017. Atto d'indirizzo."* con la quale si dà mandato al Responsabile competente per procedere alla revoca degli atti della gara di cui trattasi;

**DATO ATTO** che il punto 16) del bando di gara approvato con la succitata determinazione n. 26 prevede che *"l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare gli atti di procedimento di gara e non dar luogo all'aggiudicazione della gara stessa per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario"*;

**DATO ATTO** che, a supporto della scelta adottata dall'amministrazione di procedere alla revoca degli atti di gara per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica di cui trattasi, si riportano le seguenti considerazioni e motivazioni contenute nella citata deliberazione Giunta Comunale n. 52 del 28.9.2012:

- l'art. 21-quinquies. "Revoca del provvedimento" della Legge 241/1990 testualmente recita:

*1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.*

*1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.*

- con l'entrata in vigore dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/90 il legislatore ha accolto una nozione ampia di revoca, prevedendo tre presupposti alternativi, che legittimano l'adozione di un provvedimento di revoca: a) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse; b) per mutamento della situazione di fatto; c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;

-nel caso concreto la revoca della gara pubblica viene disposta dalla stazione appaltante per i motivi oggettivi descritti dal tecnico comunale nel precedente punto "Vista" e in particolare in quanto mancando, allo stato attuale dell'arte, un locale mensa idoneo all'esercizio del servizio di ristorazione scolastica, oggetto della concessione di cui trattasi, appare evidente l'inopportunità o comunque l'inutilità della prosecuzione della gara stessa;

-la revoca in questione interviene in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, cioè in una fase in cui gli atti adottati hanno effetti instabili, del tutto interinali, a fronte dei quale non possono configurarsi situazioni di vantaggio stabili in capo agli operatori economici;

-è legittima la revoca degli atti di gara giustificata da un nuovo apprezzamento della fattispecie, essendo collegata ad una facoltà insindacabile dell'Amministrazione che non si inserisce in alcun rapporto contrattuale, ma attiene ancora alla fase di scelta del contraente, in cui l'Amministrazione ha la possibilità di valutare la persistenza dell'interesse pubblico alla prosecuzione della procedura;

-l'obbligo generale di indennizzo delle situazioni di pregiudizio arrecate ai soggetti interessati in conseguenza della revoca di atti amministrativi sussiste esclusivamente in caso di revoca di provvedimenti ad efficacia durevole e non anche in caso di revoca di atti ad effetti instabili ed interinali, qual è il caso concreto;

-la responsabilità pre-contrattuale ex art. 1337 codice civile non è configurabile anteriormente alla scelta del contraente, nella fase cioè, in cui gli interessati non hanno ancora la qualità di futuri contraenti, ma soltanto quella di partecipanti alla gara e vantano esclusivamente una posizione di interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della pubblica amministrazione, mentre non sussiste una relazione specifica di svolgimento delle trattative (Consiglio di Stato, sezione 5, sentenza 8.9.2010, n. 6489);

**CONSIDERATO** altresì che la suddetta revoca, intervenuta prima dell'aggiudicazione provvisoria, non comporta alcun indennizzo. In questo senso si richiama la sentenza n. 3036/2009 emanata dal Tar Lazio Roma sez. III bis, la quale specifica che la scelta della revoca risulta libera in assenza di una posizione giuridica consolidata degli interessi quale quella determinata, ad esempio, da un provvedimento di aggiudicazione. Infatti "*...fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione rientra nella potestà discrezionale della pubblica amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi in presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara..... Pertanto in tale ipotesi non è dovuto l'indennizzo di cui all'art. 21-quinquies, comma 1, della legge n. 241/1990 e s.m.i. in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere*

*all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quali ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole..... Non è neppure applicabile il comma 1-bis dell'articolo 21-quinquies, il quale, pur considerando anche gli atti amministrativi a efficacia istantanea, circoscrivono il sorgere del diritto all'indennizzo all'incidenza su rapporti negoziali, da intendersi ovviamente come rapporti già costituiti;*

**RITENUTO**, in ordine alla revoca, di non dover effettuare le comunicazioni ai concorrenti dell'avvio del procedimento di autotutela, versandosi ancora nell'unico procedimento iniziato con l'istanza di partecipazione alla gara ed apertura della busta contenente la documentazione amministrativa e non avendo ancora individuato, giova ripetere, un aggiudicatario provvisorio (conforme in tale sensi l'indirizzo della giurisprudenza; vedi per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 12 febbraio 2010 n. 743);

**ATTESO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

1. di dare esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 52 in data 28/09/2012 citata in premessa e di revocare conseguentemente, per le motivazioni espresse in precedenza e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, gli atti relativi alla procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica. Periodo 1° settembre 2012-31 agosto 2017 (anni scolastici 2012/2013-2013/2014-2014/2015-2015/2016-2016/2017). CIG: 4093584461 e precisamente:
  - la determinazione n. 26 in data 27.03.2012 avente ad oggetto: *"Determinazione a contrarre ai sensi art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica. Periodo 1° settembre 2012-31 agosto 2017" (anni scolastici 2012/2013-2013/2014-2014/2015-2015/2016-2016/2017). Procedura ad evidenza pubblica. Approvazione degli atti di gara. CIG: 4093584461;*
  - la determinazione n. 33 in data 30.04.2012 avente ad oggetto: *" Procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica. Periodo 1° settembre 2012 - 31 agosto 2017 "(anni scolastici 2012/2013-2013/2014-2014/2015-2015/2016-2016/2017). Nomina della Commissione giudicatrice"* e ogni ulteriore atto attinente e conseguente all'avvio della procedura di gara;
2. di non dover procedere ad alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti, in quanto la suddetta revoca interviene in una fase antecedente all'aggiudicazione provvisoria, in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato;
3. di dare immediata comunicazione dell'avvenuta revoca alle ditte partecipanti alla gara;
4. di autorizzare lo svincolo della cauzione provvisoria presentata dalle medesime ditte;
5. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio on line sezione determinazioni e nella sezione Bandi di gara.

Biandrate, 11/10/2012

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi  
f.to Carla Perotto

**Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.**

Biandrate , li 11/10/2012

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi  
f.to Carla Perotto

La presente determinazione viene affissa all'albo pretorio on-line per gg. 15 consecutivi dal \_\_15  
ottobre 2012\_\_

F.to Il Messo Comunale